



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 20.12.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 19 dell' 1.08.2006

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina (ai sensi dell'art. 12 della legge 7.08.1990 n. 241 e ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i. – “accesso alle prestazioni sociali agevolate -, nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione), i criteri e le modalità per:

- a) La concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel Comune;
- b) Il regime dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate concesse dai Comuni.

Nota all'art. 1

Legge 7.08.1990 n. 241

Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per “concessione di sussidi e ausili finanziari” si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:

- per “sussidio” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia e della persona;
- per “ausilio finanziario” un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovute a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del CON.I.S.A., cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono le seguenti prestazioni:

- assegno per il nucleo familiare;
- assegno di maternità;
- asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- ulteriori prestazioni scolastiche;
- agevolazioni tasse universitarie;
- prestazione del diritto allo studio universitario;
- servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.;
- servizi socio sanitari domiciliari;
- agevolazione dei servizi di pubblica utilità (luce, gas, telefono);

- centri estivi;
- soggiorni per anziani;
- altre prestazioni economiche assistenziali o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche , erogate dal Comune.

Note all'art. 2

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38

1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata è libera.

ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO

Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:

a. **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (D.Lgs. 112/98)**

Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri, ecc.

b. **ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 DPR 616/77)**

Interventi nell'area scolastica.

Interventi per attività in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e per ragazzi.

Nei settori di propria competenza il Comune può intervenire direttamente, applicando il presente regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (CON.I.S.A. – convenzioni con altri Comuni – ecc.).

ART. 4 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

ART. 5 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

L'accesso a qualsiasi prestazione sociale agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione ai criteri risultanti dal presente regolamento, nonché alle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m.i. ed al D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221, in quanto applicabile.

ART. 6 CONCESSIONE AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dal presente o dall'eventuale ulteriore regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

CAPO II

ART. 7 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

1. La concessione dei sussidi ed ausili finanziari di cui all'art. 1, lettera a, può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune.
2. La concessione di cui al comma 1 è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile di cui al comma 4 del successivo art. 9, previa richiesta ed istruttoria del Servizio Sociale del consorzio competente per territorio. Il Comune può attivare la concessione dei suddetti benefici solo nel caso in cui il CON.I.S.A. (Conorzio competente per territorio) abbia esaurito le possibilità o il sussidio ed ausilio finanziario esuli dai compiti istituzionali del Consorzio stesso.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

La liquidazione dei sussidi e degli ausili finanziari avverrà alle condizioni poste dalla determinazione di concessione.

CAPO III PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 9 SOGGETTI E COMPETENZE

1. Il presente capo è finalizzato all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, definite nel presente regolamento all'art. 2 comma 2, quali individuate dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m.i.
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.
3. L'accesso a qualsiasi prestazione sociale agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali e agevolate di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 ed al D.P.C.M. 7.05.1999, n. 221, in quanto applicabile.

4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale Regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

ART. 10 DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) – RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) prevista dal D.P.C.M. 18.05.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 23.05.2001) relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare, modulo da ritirare gratuitamente presso il competente ufficio comunale.
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del Comune ai sensi della L. 675/96 e s.m.i.
3. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine nella D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) il dichiarante stesso specifica il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola D.S.U. per le condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.
5. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità anche per tutti i servizi erogati dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
6. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità annuale dalla data dell'attestazione ISEE.

ART. 11 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m.i.

ART. 12 COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento erogate da questo Comune, vengono determinati, con riferimento alle singole prestazioni o ai singoli servizi, i seguenti indicatori:

- la definizione della famiglia;
- l'incidenza attribuita al patrimonio mobiliare e immobiliare.

- a) Per la definizione della "famiglia" si intende quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e cioè "per particolari

prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52 della legge 27.12.1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".

- b) Per incidenza attribuita al patrimonio mobiliare e immobiliare si intende quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e cioè "L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1".

ART. 13 FISSAZIONE DELLA SOGLIA MASSIMA PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o al gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrata.

prestazioni o servizi erogati	soglia massima
Assegno per il nucleo familiare	definito dalla legge
Assegno di maternità	definito dalla legge
Mensa scolastica	€ 10.630,00
Trasporto scolastico	€ 10.630,00
Esenzione dalla spesa sanitaria	€ 3.361,00
Particolari categorie e/o fasce sociali. (estate ragazzi, soggiorni per anziani per anziani)	€ 3.361,00

ART. 14 GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Per alcune prestazioni o servizi vengono seguite le graduazioni sottoriportate:

prestazioni o servizi erogati	esenzione totale	% di tariffa a carico dell'utente
Mensa Trasporto scolastico	non prevista, tranne nei casi segnalati dai servizi sociali	da € 0 a € 3.361,00 25% da € 3.361,01 a € 5.445,00 50% da € 5.445,01 a € 7.395,00 75% da € 7.395,01 a €10.630,00 90% da € 10.630,01 100%
Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	fino a € 3.361,00	non vengono previste agevolazioni
Attività organizzate in favore di particolari categorie e/o fasce sociali (estate ragazzi e/o soggiorni marini per anziani)	non prevista, tranne nei casi segnalati dai servizi sociali	fino a € 3.361,00 50% da € 3.361,01 100%

ART. 15 RIDUZIONE TRASPORTI SCOLASTICI / MENSE SCOLASTICHE IN CASO DI PIU' FIGLI

Per quanto riguarda i trasporti scolastici della scuola dell'obbligo e la mensa scolastica, in caso di più figli appartenenti alla stessa famiglia che fruiscano del servizio, le quote sono ridotte di 1/5 per i figli ulteriori rispetto al primo, intendendosi come tale quello anagraficamente più anziano.

Tale riduzione va ad aggiungersi a quelle per reddito cui il richiedente eventualmente abbia diritto.

ART. 16

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 18 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7.08.1990 n. 124 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo la regolare ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

